

# Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

**PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE** ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79  
**NULLA OSTA DEL PARCO** ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

**DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 21 del 19.11.08**

**PROPONENTE: Landi Giocondo & C. s.r.l.**

**COMUNE: Stazzema – Vagli di Sotto (LU)**

**OGGETTO: Variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA FANIELLO"**

## Il Coordinatore del Settore

### **PUBBLICAZIONE:**

*La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_

### **ALBO PRETORIO:**

*Pubblicata dal al n.° del registro*

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_ |

**Preso atto** che in data 12.06.08 prot. 2252 la ditta *Landi Giocondo & C. s.r.l.* trasmetteva a questo Ente, per le autorizzazioni di competenza, la richiesta di variante al progetto di coltivazione del sito denominato *Cava Faniello*, nei comuni di *Stazzema e Vagli di Sotto* e che il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data del 12.06.08;

**Vista** la propria determinazione n. 9 del 06.08.07 relativa al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA FANIELLO";

**Vista** la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

**Visto** lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

**Visto** l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

**Viste** le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di

Attuazione || valutazione di impatto ambientale  
Regionali della  
in materia di attività estrattive;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

**Visto** il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

**Accertato** che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

**Visti** gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative del Parco e segnatamente la richiesta di documentazione integrativa effettuata a seguito delle risultanze della prima riunione della Commissione tecnica dei Nulla Osta in data 04.07.08;

**Viste** le integrazioni, pervenute al Parco in data 17.09.08, prot. n. 3484 e n. 3485;

**Atteso** che la Commissione tecnica dei Nulla Osta nella seduta del giorno 08.10.08 non ha potuto esprimersi in quanto la documentazione integrativa richiesta non era pervenuta ai Comuni di Stazzema e Vagli di Sotto e alla Arpat;

**Preso atto** che la Commissione tecnica dei Nulla Osta in data 07.11.08 ha ritenuto soddisfacente la documentazione prodotta, assumendo gli esiti dello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto di coltivazione già autorizzato e delle integrazioni riferite alla variante in oggetto, quali esiti dell'esame di compatibilità ambientale del progetto comprensivo della variante proposta ed ha stabilito le seguenti prescrizioni:

- a) *è autorizzata solo la prima fase delle lavorazioni in quanto trattasi di variante ad un progetto già autorizzato con validità fino ad agosto 2011;*
- b) *il detrito prodotto non dovrà essere scaricato nel ravaneto oggetto di bonifica ma potrà essere temporaneamente stoccato all'interno del sotterraneo come indicato nella relazione di progetto dell'Aprile 2008;*
- c) *relativamente al progetto di bonifica dovrà essere presentato un aggiornamento entro il termine della terza fase;*
- d) *relativamente ai fanghi prodotti dall'impianto di depurazione di cui al punto 2.1.4 della relazione tecnica dell'Agosto 2008, dovrà essere presentata, prima della conferenza dei servizi, una relazione che fornisca le seguenti informazioni:*
  - *bilancio dei quantitativi effettivamente riutilizzati in sito e di quelli smaltiti;*
  - *tempi e luoghi di stoccaggio o riutilizzo nel sito;*
  - *compatibilità tecnica con la tipologia di intervento prevista (rampe);*
  - *eventuali trattamenti preliminari all'impiego;*

*In alternativa la Ditta potrà valutare di aderire alle procedure semplificate previste dall'art. 216 del D.Lgs. 252/2006*

**Preso atto** che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

#### DETERMINA

di confermare la validità della **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, espressi con propria determinazione n. 9 del 06.08.07,

anche per le lavorazioni previste nella variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA FANIELLO" acquisita al protocollo del Parco in data 12.06.08 prot. 2252 secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel seguente **Programma di Gestione Ambientale**:

#### **ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE**

Si procede alla realizzazione delle attività previste in questa fase, ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

- a) *è autorizzata solo la prima fase delle lavorazioni in quanto trattasi di variante ad un progetto già autorizzato con validità fino ad agosto 2011;*
- b) *il detrito prodotto non dovrà essere scaricato nel ravaneto oggetto di bonifica ma potrà essere temporaneamente stoccato all'interno del sotterraneo come indicato nella relazione di progetto dell'Aprile 2008;*
- c) *relativamente al progetto di bonifica dovrà essere presentato un aggiornamento entro il termine della terza fase;*
- d) *relativamente ai fanghi prodotti dall'impianto di depurazione di cui al punto 2.1.4 della relazione tecnica dell'Agosto 2008, dovrà essere presentata, prima della conferenza dei servizi, una relazione che fornisca le seguenti informazioni:*
  - *bilancio dei quantitativi effettivamente riutilizzati in sito e di quelli smaltiti;*
  - *tempi e luoghi di stoccaggio o riutilizzo nel sito;*
  - *compatibilità tecnica con la tipologia di intervento prevista (rampe);*
  - *eventuali trattamenti preliminari all'impiego;**In alternativa la Ditta potrà valutare di aderire alle procedure semplificate previste dall'art. 216 del D.Lgs. 252/2006*
- e) *in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;*

#### **ATTIVITÀ DI RIPRISTINO**

Nella realizzazione delle attività previste nella fase di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- f) *Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali ed utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*
- g) *I fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;*

#### **ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI**

- h) *nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*
- i) *nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

#### **DETERMINA ALTRESI'**

di stabilire che la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, rientrano nei limiti temporali già definiti con la determinazione di PCA n. 9 del 06.08.07, ovvero avrà scadenza in data 05.08.2011;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco* e per le *autorizzazioni idrogeologica e paesaggistica*;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o

nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Stazzema, alla A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore  
dott. arch. Raffaello Puccini**